

**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana  
**Herausgeber:** Lugano : Amministrazione RMSI  
**Band:** 36 (1964)  
**Heft:** 5

**Artikel:** La legge 29 maggio 1804  
**Autor:** Caglioni / Dalberti / Pellegrini  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-245791>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

---

# La legge 29 maggio 1804

---

IL GRAN CONSIGLIO DEL CANTONE TICINO  
*sulla proposizione del*  
PICCOLO CONSIGLIO

Considerando, che l'Art. 23 Tit. 4 della Costituzione dice - *Ogni Svizzero abitante del Cantone Ticino è soldato.*

Considerando, che l'Atto Federativo prescrivendo al § 2, del Tit. 1, i Contingenti de' rispettivi Cantoni, fissa a quello del Ticino il Contingente di N. 902 uomini.

Considerando, che la Dieta confederata dell'anno 1803 decretò una Commissione militare incaricata di formare un piano di organizzazione per li Contingenti di Confederazione prescritta dall'Atto di Mediazione.

Considerando, che è necessario, del pari che conveniente di organizzare il Contingente spettante al nostro Cantone:

DECRETA

1. Ogni Individuo Svizzero, o Cittadino abitante in questo Cantone, e dell'età d'anni 18 sino ai 60 sarà iscritto nel Catalogo militare, che si aprirà in ciascuna Comune per formare il Contingente voluto dall'Atto Federativo, non esclusi quelli, che conservando casa, e fuoco in questo Cantone, si assentano a maggiore, o minor tempo per affari privati.
2. Dall'entrare in sorte, per essere incorporati nelle truppe attive, sono eccettuati quelli, che potranno provare con documenti legali la mancanza, o impedimento di un membro principale; quelli, che patiscono il mal caduco, demenza, male periodico o cronico, che gli inabiliti al servizio militare.
3. Sono pure eccettuati i Sacerdoti secolari e regolari, ed i Chierici in *sacris*.
4. Similmente sono eccettuati i pubblici funzionari durante il tempo delle loro funzioni, non compresi però i Consiglieri Municipali, od altri inferiori impiegati nelle Comuni.
5. Saranno anche eccettuati gli arruolati in truppa attiva del Cantone, e i militari Svizzeri, che servono in truppe capitolate colle Nazioni estere.
6. Dette liste d'iscrizione saranno formate in ogni Comune dai Sindaci, e suoi

Aggiunti sotto la loro responsabilità, per la prima volta nel termine di quattro giorni, dopo che avranno ricevuto l'ordine del Piccolo Consiglio — I registri saranno aperti, e depositati presso il Sindaco che ne trasmetterà copia fedele al rispettivo Commissario di Governo nel termine di 24 ore, dopo spirati i quattro giorni suddetti, dovendo essere espressi nella lista il nome, cognome, età, stato, e professione di ciascun Individuo. Nell'avvenire poi, ogni sei mesi si rinnoveranno dette liste d'iscrizione, portandovi quelle correzioni, o aggiunte, che potrà esigere la morte, cambiamento di domicilio, o stato, età ec. segnandoli in nota. Il Commissario di Governo invigilerà, perchè dette liste sieno fatte con esattezza, e formerà un Quadro generale, del rispettivo Distretto, da inoltrarsi al Piccolo Consiglio senza dilazione, ritenendone copia.

7. I Parrochi saranno tenuti di dare *gratis* al Sindaco, e suoi Aggiunti tutti gli schiarimenti, ed informazioni, che necessitassero per riguardo a quanto consta dai libri parrocchiali.

Se nascesse qualche dubbio, o riclamo per l'iscrizione suddetta, e che il fatto non si potesse dilucidare, o appianare dal Sindaco, o suoi Aggiunti, deciderà il Giudice di Pace del Circolo, salvo il ricorso al Piccolo Consiglio.

9. \*) Tosto che i Commissarij avranno ricevute le liste degli iscritti, le trasmetteranno al P. Consiglio.
10. Il Governo farà formare un registro generale, che sarà depositato nel suo Archivio.
11. Dalla massa degli iscritti nel registro militare, saranno scelti quelli, che devono formare il Contingente federativo, e servire per completarlo.
12. Questa scelta si farà nel modo seguente:
  - A) Sarà fatto dal Governo un riparto equitativo sopra tutti i Circoli, proporzionatamente al numero d'iscritti, che ciascuno avrà, e si comunicherà a ciascun Commissario il numero d'uomini, che corrisponde ad ogni Circolo del suo Distretto.
  - B) Il Commissario di Governo farà il riparto nella stessa proporzione sulle Comuni d'ogni Circolo del proprio Distretto.
  - C) Fatto il comparto del solo Contingente, il Commissario rispettivo inviterà i Sindaci ed Aggiunti d'ogni Comune a scegliere fra tutti gl'iscritti quelli, che sono nubili, o vedovi senza figlj, dell'età d'anni 18 ai 25, formandone una lista.
  - D) Fra gli uomini suddetti scelti (e compresi gli assenti) si tirerà la sorte per estrarre il numero richiesto.
  - E) Se li nubili, o vedovi senza figlj dell'età predetta non fossero sufficienti, si tirerà la sorte per completar il numero tra li nubili, e vedovi senza figlj d'età d'anni 25 esclusivamente sino all'età d'anni 35 inclusivamente.

---

\*) *La numerazione errata o l'omissione di un art. 8 è nell'originale.*

13. Il Contingente Federativo, che in questo Cantone è di 902 uomini, sarà organizzato in conformità del piano, che sarà adottato dalla Dieta Confederata.
14. Quelli, che saranno destinati a servir nel Contingente, continueranno ad essere iscritti nello stesso per quattro anni, a capo dei quali potranno chiedere il rimpiazzamento. Potranno pure per giusti titoli ottenere il Decreto di rimpiazzamento dal Governo durante li quattro anni; come pure la facoltà di sostituire prima d'entrare in attività.
15. Nel caso di doversi porre in attività il Contingente, se uno degl' iscritti nello stesso si trovasse assente per legittima causa, dovrà essere rimpiazzato a carico dell'assente, o sua famiglia con altro iscritto nella generale milizia, che abbia la robustezza richiesta.
16. Se alcuno per sottrarsi al suo dovere si assentasse maliziosamente, e non comparisse alla chiamata del Sindaco, o del Commissario, dovrà essere rimpiazzato a proprie spese, e se sarà insolubile, sarà punito in conformità delle leggi penali militari con prigionia, ferri, o altra pena proporzionata.
17. Se poi la mancanza fosse per diserzione, incorrerà nelle penali inflitte contro i Desertori, oltre il pagamento delle spese del suo rimpiazzamento.
18. Li Tenenti Colonelli del Contingente nominati dal Piccolo Consiglio, quando quello sarà organizzato, presenteranno al Piccolo Consiglio una triplice lista di proposizione per l'avanzamento, o rimpiazzamento degli Ufficiali del proprio Battaglione. Il Piccolo Consiglio sceglierà fra i proposti quello, che troverà più degno.

Li Cappellani, e Chirurghi sono nominati direttamente dal Piccolo Consiglio; i Bassi Ufficiali, e Caporali sono nominati dal Capitano delle rispettive Compagnie, coll'approvazione del Comandante del Corpo, cui appartengono.
19. Dovendo il Contingente essere pagato soltanto dalla Cassa della Confederazione, quando s'impiega per oggetti, che la riguardano sarà lo stesso indennizzato dalla Cassa Cantonale ,quando tutto, o in parte si impiegherà in servizio del proprio Cantone, e ciò nel modo, che esprime la tabella qui unita.
20. Il Cantone provvederà, e terrà nel suo Arsenale le armi da fuoco, e bianche, cartocchiere, e porta sciabole, le bandiere, le casse di tamburri, ed utensigli necessarj pel Contingente.
21. Il Cantone provvederà pure il vestiario completo per i Sergenti, Caporali, e Soldati di detto Contingente.
22. Tanto l'armamento, quanto il vestiario, saranno tenuti con diligenza in un magazzino sotto la custodia di un Magazziniere, e non si distribuiranno, che quando occorra armarsi il Contingente. Terminata la spedizione, o campagna, saranno ritirate tutte le armi, ed attrezzi senza eccezione, e del vestiario quanto sarà di buon uso.
23. Se si introdurrà un codice penale militare per tutta la Confederazione, quando le truppe saranno fuori del proprio Cantone, o al nostro, congiunte ad altre di diverso Cantone, saranno soggette a quelle comuni discipline;

- quando però agiranno unicamente nel Cantone, avranno un regolamento particolare.
24. Due volte all'anno in quelle stagioni che il Governo crederà più comode, ed opportune, saranno esercitati i militari del Contingente, che si troveranno in Patria, al qual fine il Governo rimetterà loro le armi necessarie.
  25. Oltre l'esercizio militare, il Contingente sarà istruito a tirare al tavolazzo, e dal Governo verranno fissati dei premj a favore dei migliori tiratori. Le munizioni saranno sempre a carico del Cantone.
  26. Sarà fatto un regolamento per la custodia, polizia, e riparazioni dell'armamento, e vestiario e dei contratti analoghi.
  27. Tutti gli individui, che dopo formato il Contingente resteranno sulle liste d'iscrizione, ossia ruoli militari, formeranno la milizia sedentaria nazionale.
  28. Questa verrà divisa in Compagnie, con cui si formeranno dei Battaglioni, e Legioni nel modo, che prescriverà un particolar regolamento.
  29. Vi sarà un Comandante generale nominato dal Gran Consiglio, ed un numero di Colonelli, ed altri Ufficiali inferiori, proporzionato a quello della totalità degl'inscritti nella guardia nazionale nominati dal Piccolo Consiglio.
  30. Il Comandante generale della milizia sedentaria comanderà pure il Contingente, qualora quello non sia in attività federativa.  
 Li Quartier Mastri, avendo il rango di Capitano, goderanno anche le corrispondenti paghe, e razioni.
  31. Gli Ufficiali di stato Maggiore della Guardia sedentaria, non che tutti quelli del Contingente, potranno far uso dell'uniforme, e distintivo del grado in ogni tempo. Tali distintivi saranno fissati dal Piccolo Consiglio.
  32. Siccome i Forieri, Sergenti e Caporali sono quelli più particolarmente destinati all'istruzione de' soldati, e su cui cade tutto il meccanismo della compagnia, essi potranno in ogni tempo far uso dell'uniforme distintivo, e goderanno qualche gratificazione anche quando non sarà in attività il Contingente. Dovranno però prestarsi agli ordini del Governo in casi particolari.
  33. Tale gratificazione sarà di L. 30 annue di Milano per ogni Foriere. e Sergente, e di 20 simili per ogni Caporale di prima classe.
  34. I Tamburi maggiori del Contingente godranno la stessa gratificazione dei Sergenti, e per ogni Tamburo, che ammaestreranno avranno L. 20. I semplici Tamburi avranno L. 20 annue, e questo a riguardo della difficoltà che s'incontrerebbe d'averli ammaestrati quando occorresse l'armamento del Contingente.
  35. Per semplici Tamburi si potranno ammettere de' giovani ben disposti dell'età di 14 anni in avanti.
  36. Le truppe de' Contingenti, e la guardia nazionale sedentaria non potranno essere radunate, molto meno agire armate in alcun tempo, che a termine dell'Atto di Mediazione, eccettuati i casi d'istruzioni nel maneggio delle armi ed evoluzioni.





37. Nessuno fuorchè quelli iscritti nell'uno o nell'altro de' suddetti corpi militari potrà far uso dell'uniforme e distintivi a tali corpi fissati.
38. Gli Ufficiali Municipali sono personalmente ed individualmente responsabili, che nessuno nel Circondario della rispettiva Comune si armi, o che si facciano degli attruppamenti senza previa disposizione del Governo.
39. Sono parimenti tenuti ad obbligare qualunque abitante della loro Comune, iscritto nei corpi militari, a prestarsi agli ordini del Governo, quando sarà chiamato pel servizio militare, secondo la classe, in cui fu collocato.
40. Gli stessi impediranno, che si dia ricovero ad alcun individuo, che tentasse di sottrarsi al proprio dovere riguardo al servizio militare, e ciò sotto l'indicata responsabilità.
41. Se le Comuni, o Distretti avessero al presente o facessero nell'avvenire acquisto d'armi del calibro che verrà adottato ad uso della milizia, le Municipalità sotto la sorveglianza del Sindaco rispettivo prenderanno le oppoortune misure perchè tali armi siano custodite e mantenute in buon essere per farne uso quando occorra, sia per l'istruzione della milizia, sia per armare il Contingente, qualora non vi fossero armi sufficienti nell'Arsenale Cantonale, ed in tal caso si diffalcherà alle Comuni il valore, o uso delle proprie armi su quanto dovessero contribuire per l'armamento Cantonale federativo, o di altra guisa.
42. Se al Contingente del nostro Cantone fosse assegnata parte di truppa di cavalleria, o di artiglieria, lo Stato dovrà provvedere, e tenere nel suo Magazzino, o Arsenale gli attrezzi, ed arredi necessarj. Li cavalli saranno provisti soltanto quando il Contingente sarà messo in attività.

Bellinzona li 29 Maggio 1804

Il Presidente del Gran Consiglio

CAGLIONI

*Marcacci*

*Capra*

} Segretari

Il Piccolo Consiglio decreta, che la presente Legge sarà stampata, pubblicata, ed eseguita.

Bellinzona anno, e giorno suddetto.

Il Presidente del Piccolo Consiglio

DALBERTI

Il Segretario di Stato

*Pellegrini*

La presente Legge, modificata dal Gran Consiglio sulla proposizione del Piccolo Consiglio nella seduta del dì 7 Settembre 1805, sarà ristampata, pubblicata, ed eseguita.

Bellinzona li 7 Settembre 1805.

Il vice-Presidente del Piccolo Consiglio QUADRI  
Il Segretario di Stato *Pellegrini*

Nella supposizione, che il Contingente del Cantone Ticino formi due Battaglioni d'Infanteria leggiera, ciascuna di quattro Compagnie, comandato da un Tenente-Colonello, ed avente il rispettivo Stato-Maggiore lasciando per ora da parte gli Artiglieri, e Dragoni, qualora il Cantone impieghi da se detta truppa.

Le paghe e razioni giornalieri per l'Infanteria saranno

	<i>Paga in danaro cor. di Milano</i>	<i>Raz. Panc.</i>	<i>Carne</i>	<i>Foraggio</i>
<i>Stato maggiore d'un Battaglione</i>				
Tenente Colonello . . . . .	L. 9 — 0 . . . . .	3 . . . . .	3 . . . . .	2 . . . . .
Ajutante maggiore col rango di Capitano . . . . .	5 — 0 . . . . .	2 . . . . .	2 . . . . .	1 . . . . .
Quartier mastro col rango di Capitano . . . . .	5 — 0 . . . . .	2 . . . . .	2 . . . . .	1 . . . . .
Aiutante sotto-Tenente . . . . .	3 — 0 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	0 . . . . .
Cappellano . . . . .	5 — 10 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .
Chirurgo . . . . .	3 — 10 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .
Alfiere . . . . .	3 — 0 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	0 . . . . .
Due sotto Chirurghi . . . a L. 1. 2.	2 — 4 . . . . .	2 . . . . .	2 . . . . .	0 . . . . .
Tamburo maggiore . . . . .	1 — 2 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	0 . . . . .
Foriere maggiore . . . . .	1 — 0 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	0 . . . . .
Capo vetturino . . . . .	1 — 0 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	0 . . . . .
Armajolo . . . . .	0 — 12 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	0 . . . . .
Capo sarto . . . . .	0 — 12 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	0 . . . . .
Capo calzolajo . . . . .	0 — 12 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	0 . . . . .
Prefosso . . . . .	0 — 10 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	0 . . . . .
	L. 39 — 12	20	20	6

*Per ogni Compagnia*

Capitano . . . . .	5 - 0 . . 2 . . 2 . . 1
Primo Tenente . . . . .	4 - 0 . . 1 . . 1 . . 0
Primo sotto-Tenente . . . . .	3 - 10 . . 1 . . 1 . . 0
Secondo sotto-Tenente . . . . .	3 - 0 . . 1 . . 1 . . 0
Sergente maggiore . . . . .	1 - 2 . . 1 . . 1 . . 0
Foriere . . . . .	1 - 0 . . 1 . . 1 . . 0
Quattro Sergenti . . . a soldi 17	3 - 8 . . 4 . . 4 . . 0
Barbiere . . . . .	0 - 12 . . 1 . . 1 . . 0
Otto Caporali . . . . a soldi 12	4 - 16 . . 8 . . 8 . . 0
Tre Tamburi o Pifferi . . a soldi 11	1 - 13 . . 3 . . 3 . . 0
Un Guastatore . . . . .	0 - 11 . . 1 . . 1 . . 0
Settantasette Comuni . . a soldi 10	38 - 10 . . 77 . . 77 . . 0
L. 67 - 2      101      101      1	

N.B. La razione di pane sarà del peso d'oncie 24 composto di due terzi formento ed un terzo segale.

Quella di carne di Manzo, o Vacca del peso d'oncie sette e mezza.

Quella di foraggio sarà di libbre 10 fieno, e quartine 2 avena.

Per ogni lampada in quartiere, corpi di guardia ec. si darà oncie 4 oglio nei mesi d'inverno ed oncie 3 in quelli di state.

Per ogni uomo acquartierato dal Sergente inclusive, si darà libbre 3 di legna secca durante l'inverno, e libbre 2 durante l'estate.

Trovandosi alcun individuo negli Ospitali, gli saranno ritenute le razioni, ed i due terzi della paga per il tempo che farà nell'Ospitale.

*In Bellinzona presso Paganini.*